

## Regione Lazio alla crociata

Dopo l'assalto ai consultori per cercare di trasformarli da centri di consulenza psicosanitaria per l'autodeterminazione delle donne a strutture paraclericali per affossarla[1], arriva la scalata degli enti ecclesiastici alle Agenzie di promozione del diritto allo studio universitario.



Scorribande indiscriminate di Olimpia Tarzia, Presidente della Commissione Consiliare Permanente “Scuola, Diritto allo Studio, Formazione professionale, Università” della Regione Lazio, su alcuni dei diritti fondamentali. Vice Presidente dal 2005 della Confederazione Italiana Consulteri Familiari di Ispirazione Cristiana, la Tarzia ha suggellato l'inizio del mandato con una proposta di legge – “Riforma e riqualificazione dei consultori familiari” (26 maggio 2010): in un mix di oscurantismo e demagogia, si tenta di aprire il varco non al potenziamento delle attività dei consultori, né alla tutela della salute delle donne, ma al finanziamento di strutture private che dichiarino di svolgere attività di consultori. Il Tarzia-pensiero, assieme all'istituto familiare come votato al servizio della vita e del valore primario della fecondità, alla tutela solo del “figlio concepito”, a un attentato alla libertà di scelta della donna, propone un'elargizione di risorse pubbliche ad enti ed associazioni private, ma senza procedure di accreditamento che prescrivano garanzie chiare ed

oggettive sui requisiti.

È ora tocca al diritto allo studio universitario: simile il canovaccio, medesime le finalità. Prima, però, qualche precisazione. In riferimento al diritto allo studio, l'articolo 3 della Costituzione stabilisce che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». A tal fine, come precisato nell'articolo 34, si stabilisce che «I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuiti per concorso».

Per quanto riguarda l'Università, la più significativa fonte normativa per la disciplina degli aiuti e dei servizi a favore degli studenti è la Legge 390 del 2 dicembre 1991. La Legge, oltre ad aver dettato le linee essenziali la distribuzione di competenze tra Stato, Regioni e Atenei in materia, ha stabilito le direttive utili per garantire l'accesso all'università.

L'Università tenta di soddisfare tali principi di legge: il sostegno economico e i servizi riservati agli studenti vanno dagli aiuti diretti, quali borse di studio, assegni, prestiti ed esoneri dalle tasse universitarie, agli aiuti indiretti, quali gli alloggi, le mense, le attività culturali e sportive. Le Università e le Regioni - il diritto allo studio è stato tradizionalmente appannaggio delle Regioni, anche prima della revisione della Costituzione - erogano tali servizi attraverso organismi per il diritto allo studio universitario, le Adisu (Agenzie per il Diritto allo Studio universitario)

Cosa ha proposto Tarzia attraverso modalità e soprattutto una ratio molto simile al provvedimento precedente? La proposta di legge n. 85 del 18 ottobre 2010 prevede un'integrazione della legge regionale 18 giugno 2008 (“Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari”). Al comma 3 dell'art. 8 quella legge prevedeva che le Adisu del Lazio potessero stipulare apposite convenzioni con università statali e con università non statali legalmente riconosciute, con istituti universitari e istituzioni di alta cultura che avessero caratteristiche tali da poter intervenire in

materia di interventi, servizi e prestazioni per favorire il diritto allo studio universitario. A questi, l'italica teocon della Regione Lazio propone di aggiungere gli enti ecclesiastici, equiparati ai collegi universitari, legalmente riconosciuti, accreditati, in seguito – sapete a cosa? – alla legge 296/2006 (comma 603: «Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonché enti ecclesiastici che abbiano le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, primo periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338, [che prescriveva taluni requisiti strutturali , ndr] ed iscritti ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegi universitari legalmente riconosciuti»). Era la Finanziaria del centro sinistra, quella – per intenderci – che in un altro comma (il 622) vincolava (invece di abolirli, come da programma dell'Unione) ad una durata triennale e ad un criterio di transitorietà i percorsi e progetti della Moratti e la presenza delle agenzie formative della scuola: l'addio al progetto democratico, inclusivo ed emancipante dell'obbligo scolastico portato a 16 anni. D'altra parte, ormai lo sappiamo, lo zampino del centrosinistra non manca mai quando si tratta di mettere in dubbio la laicità delle istituzioni pubbliche, o persino di favorire una deriva confessionale. Se le università non statali (che operano in regime di convenzione) – si chiede la Tarzia - non dispongono di un'apposita Adisu, come quelle statali, qual è il modo migliore per eliminare questa disparità “inaccettabile”, se non aprire il regime di convenzione anche agli enti ecclesiastici che operano sul territorio e che rispondano ai requisiti previsti? L'erogazione di fondi pubblici a vantaggio di soggetti che – oltre che privati – sono anche confessionali non rappresenta in alcun modo un deterrente, ma semmai una garanzia. Di cosa? Di moltissime cose. Un possibile circolo virtuoso, in particolare, non impossibile da immaginare. Accoglienza della popolazione universitaria ed esercizio del diritto allo studio in ambiente clericale potrebbero contribuire ad evitare a priori che i consultori - gestiti da associazioni o enti privati confessionali – debbano impiegare le risorse loro elargite assistendo quegli sconiderati (criminali?) che (in assenza di qualcosa di meglio da fare) attentino all'esistenza del feto. Pardon, del «figlio concepito».

È questo l'uno-due del mondo triste configurato dalle proposte di legge di Tarzia. Un mondo a cui fanno da controcanto – dagli Appennini alle Alpi – le sguaiate proposte di Cota («borse di studio solo agli studenti piemontesi: in Piemonte come in altre regioni deve essere fatta una valutazione per cui la Regione Piemonte finanzia le borse di studio dei piemontesi perché ritengo sbagliato che ogni Regione non si faccia carico delle borse di studio dei propri cittadini»). Tra localismi terzomondisti e pseudo teocentrismo medioevale si attenda quotidianamente – primo tra tutti – all'art. 3 della Costituzione. Senza più nemmeno il conforto di un sussulto di indignazione.

Marina Boscaïno